

Art. 60 CCNL 2022-2024 - Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004

A decorrere dalla stessa data in cui parte dell'indennità di comparto è conglobata nello stipendio tabellare (dal 1° gennaio 2026), la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (dal 1° gennaio 2026). Tale decurtazione, quindi, una volta calcolata, con riferimento al personale in servizio a tale data, rimane inalterata anche per gli anni successivi. Si ritiene che, a tal fine, debba essere calcolata l'effettiva spesa considerando, per i part-time, i rispettivi importi ridotti rispetto al tempo pieno.

Tabella C
Indennità di Comparto
Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Area	Valori mensili di partenza	Quota conglobata a carico del bilancio	Quota conglobata a carico del fondo	Valori mensili di uscita
	(1)	(2)	(3)	(4)
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	51,90	4,95	10,62	36,33
ISTRUTTORI	45,80	4,34	9,40	32,06
OPERATORI ESPERTI	39,31	3,73	8,06	27,52
OPERATORI	32,40	3,09	6,63	22,68

ESEMPIO:
Dipendenti in servizio all'1° gennaio 2026:
1 Funzionario p.t. 50%; 1 Istruttore tempo pieno; 1 Operatore esperto p.t. 83%; 1 Operatore tempo pieno (tempo determinato)

Dipendente	% t.p./p.t.	quota indennità comparto conglobata (mensile)	quota indennità comparto conglobata (annua)
1 Funzionario	50%	5,31	63,72
1 Istruttore	100%	9,40	112,80
1 Operatore esperto	83%	6,69	80,28
1 Operatore (tempo determinato)	100%	6,63	79,56
DECURTAZIONE FONDO PARTE FISSA			336,36

La decurtazione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D. L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto del suddetto limite.